

STATUTO

Articolo 1

(denominazione)

1. E' costituita senza scopo di lucro una libera associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale tra counselor professionisti denominata AssoCounseling.

Articolo 2

(sede)

1. L'associazione ha sede nazionale in Firenze, Via Lorenzo Di Credi n.20.
2. L'associazione inoltre, su delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, può istituire sedi: secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede nazionale.

Articolo 3

(scopo e oggetto)

1. L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
 - a. Definire il profilo professionale di counselor per i propri associati.
 - b. Definire gli standard formativi che consentono l'accesso all'Associazione.
 - c. Rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.
 - d. Tutelare la specifica attività svolta dai counselor professionisti.
 - e. Riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma.
 - f. Realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'associazione.
 - g. Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei soci.



- h. Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo.
- i. Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
- l. Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
- m. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del counseling, sia italiani che internazionali.
- n. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
- o. Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione del counseling professionale.
- p. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- q. Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
- r. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counseling anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.
- s. Rappresentare a livello italiano il counseling professionale all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.

Articolo 4


(durata)

- 1. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5

(entrate e uscite)

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a. Quote associative annue.
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
 - c. Contributi straordinari dei soci.
 - d. Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività di counseling professionale.
 - e. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
 - f. Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.
 - g. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
 - h. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 marzo dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
3. Le uscite dell'associazione sono costituite da:
 - a. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
 - b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell'as-



sociazione.

4. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6

(soci)

1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali così come definiti dall'associazione attraverso l'emanazione di specifici regolamenti interni e abbiano superato l'esame di valutazione professionale promosso dall'associazione stessa.

In particolare i soci dell'associazione si distinguono in:

a. Professional Counselor.

b. Professional Advanced Counselor.

c. Supervisor Counselor.

d. Trainer Counselor.

2. I Professional Counselor sono coloro i quali, in possesso di idonea formazione – così come definita dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – chiedono di sostenere e superano l'esame di valutazione professionale finalizzato all'iscrizione al registro dell'associazione.

3. I Professional Advanced Counselor sono coloro i quali possono dimostrare l'esercizio dell'attività professionale in via prevalente e/o continuativa nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

4. I Supervisor Counselor sono coloro i quali possono dimostrare uno specifico percorso formativo – così come definito dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – volto ad acquisire idonea capacità e competenza per espletare il ruolo di supervisore nonché dimostrare l'esercizio dell'attività professionale in via prevalente e/o continuativa nei termini stabiliti dai regola-

menti interni.

5 I Trainer Counselor sono coloro i quali possono dimostrare di svolgere attività didattica in scuole di counseling nei termini stabiliti dai regolamenti interni nonché dimostrare l'esercizio dell'attività professionale in via prevalente e/o continuativa nei termini stabiliti dai regolamenti interni.


6. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Articolo 7

(doveri dei soci)

1. I soci sono obbligati:

- a. All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto.
- b. All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.
- c. All'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente.
- d. Al pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale.
- e. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.



Articolo 8

(elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i soci.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i soci.

Articolo 9

(perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio può venire meno:
 - a. In caso di dimissioni volontarie.
 - b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
 - c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
 - d. In caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.
 - e. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

(organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. L'Assemblea Nazionale.
 - b. Il Consiglio di Presidenza Nazionale.
 - c. Il Presidente.
 - d. Il Vicepresidente.
 - e. Il Tesoriere.
 - f. Il Segretario Generale.
 - g. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
 - h. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
 - i. Il Comitato Scientifico.
2. Le cariche elettive di cui al comma 1 del presente articolo sono tra di sé incompatibili.

Articolo 11

(Assemblea Nazionale)

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L'Assemblea Nazionale può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
3. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante lettera raccomandata a/r spedita ai soci all'indirizzo preventivamente comunicato all'associazione. Può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica (anche certificata) da spedirsi ai soci rispettivamente al numero o all'indirizzo preventivamente comunicati all'associazione. L'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno e rimanere affisso nella sede sociale.
4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Statuto. Ogni socio è titolare di un voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.
5. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.



6. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto verbale.

Articolo 12

(competenze dell'Assemblea Nazionale ordinaria)

1. All'Assemblea Nazionale ordinaria spettano le seguenti prerogative:

a. Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.

b. Eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

c. Fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, le quote di iscrizione annuali.

d. Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

Articolo 13

(competenze dell'Assemblea Nazionale straordinaria)

1. All'Assemblea Nazionale straordinaria spettano le seguenti prerogative:

a. Modifiche statutarie.

b. Incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.

c. Scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Articolo 14

(Consiglio di Presidenza Nazionale)

1. L'associazione è diretta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.
2. Possono eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.
3. Possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale i Rappresentanti Legali degli enti e degli organismi formativi di cui all'articolo 3, punto e del presente Statuto.
5. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.
6. Il Consiglio di Presidenza Nazionale elegge al proprio interno:
 - a. Il Presidente.
 - b. Il Vicepresidente.
 - c. Il Tesoriere.
 - d. Il Segretario Generale.
7. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio di Presidenza Nazionale, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea Nazionale.



Articolo 15

(competenze del Consiglio di Presidenza Nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'am-

ministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Nazionale. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Presidenza Nazionale, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea Nazionale. Il Consiglio di Presidenza Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

2. In particolare il Consiglio di Presidenza Nazionale:

a. È l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea Nazionale e li trasforma in indirizzi operativi.

b. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

c. Propone all'Assemblea Nazionale la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio di Presidenza Nazionale la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

d. Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

e. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

f. È responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione.

Articolo 16

(modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio di Presidenza Nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo fax o posta elettronica certificata. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.



Articolo 17

(membri particolari del Consiglio di Presidenza Nazionale e rappresentanza legale)

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza Nazionale è il Presidente dell'associazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimen-

to o assenza.

5. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio di Presidenza Nazionale ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

6. Il Segretario Generale, su incarico del Consiglio di Presidenza Nazionale, cura la gestione organizzativa dell'associazione.

Articolo 18

(Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto.

4. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali, eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale. In deroga al comma 3 del presente articolo il membro suddetto può non essere socio dell'associazione.

5. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.

6. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 19

(Collegio Nazionale dei Probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2

(due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.
3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica secondo equità.
5. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni.

Articolo 20

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Presidenza Nazionale ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione.
2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consiglio di Presidenza Nazionale i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina. Il Consiglio di Presidenza Nazionale può non approvare le nomine senza alcuna motivazione.
3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all'articolo 8, com-



ma 1 del presente Statuto nonché soggetti esterni all'associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo del counseling.

4. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Articolo 21

(procedimento disciplinare)

1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.

Articolo 22

(incompatibilità)

1. Non sussistono per i soci dell'associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale non possono essere soci di altre associazioni direttamente o indirettamente concorrenti di AssoCounseling.

Articolo 23

(scioglimento)

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque).

2. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà

alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 24

(disposizioni fiscali)

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Articolo 25

(disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Articolo 26

(rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

FIRMATO LUCIA FANI

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di *- 25 -* fogli conforme all'originale rilasciata da me Dott. MARCO CASINI Notaio in Firenze. *per uso fiscale*
Firenze, li 28 FEB. 2017



Lucia Fani